



COMUNE DI FERNO
PROVINCIA DI VARESE

*FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO SU
AIUOLA PUBBLICA VIA OBERDAN – SAN MACARIO*

**PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA
DEFINITIVO ED ESECUTIVO**

Elaborato n.

8

Capitolato speciale di appalto

Rev . **0.0** del

Rapp:

Redatto da

Ufficio Tecnico COMUNE DI FERNO
Geom. Sonia Reguzzoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Validazioni

**Il Responsabile unico del
procedimento**

Geom. Marco Bonacina

Data
Giugno 2018

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO SU AIUOLA PUBBLICA IN VIA OBERDAN A SAN MACARIO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di **FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO SU AIUOLA PUBBLICA IN VIA OBERDAN A SAN MACARIO**

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG): Z9A243DF38

Codice Unico di Progetto (CUP): I11B18000190004

Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

Importo lavori		€	8.736,19
Oneri della sicurezza specifici		€	174,72
Importo complessivo lavori compreso oneri della sicurezza		€	8.910,91

Art. 3. CATEGORIE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento Generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento Generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 3 : Strade .

Art. 4 CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante gara informale con il metodo delle offerte segrete con il criterio del minor prezzo stabilito in base al massimo ribasso rispetto a quello posto a base di gara (art. 95 c. 4, lett. b).

Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Si fa rimando alle condizioni previste dall' Avviso.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA

Appalto con corrispettivo **a misura**, ai sensi dell' art. 3, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Importo dell'appalto per lavori € 8.910,91 (ottomilanovecentodieci,91) oltre Iva 10% , di cui € 174,72 (Euro centosettantaquattro,72) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo a base d'asta (per quanto previsto dal presente capitolato) **sul quale applicare il ribasso = € 8.736,19+ IVA.10%**

Appalto lavori:

Parte riservata alla ditta:

Percentuale di ribasso sull'importo a base di d'asta (€ 8.736,19) _____ %

(Dicesi in lettere) _____ %

Importo contrattuale a misura per tutto quanto previsto dal presente capitolato

€ _____ + 174,72= € _____ + IVA 10%

Indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.

€ _____

Per la Ditta _____

Il legale rappresentante _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Art. 7 . MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato “**a misura**” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e art. 59 del Codice dei contratti,

Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura. Per le prestazioni a misura il prezzo può variare in aumento in diminuzione secondo la qualità e quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Art. 8 TEMPI D'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **20 (venti)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 9 CONDIZIONI PARTICOLARI

E' vietata la cessione del presente contratto.

La ditta si deve assumere ogni responsabilità per casi d'infortuni e danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.

Art. 10 PENALI

Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 del presente capitolato, comporterà per la ditta aggiudicataria una somma pecuniaria di € 70,00 (settanta) per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione di tre penali legittimerà l'Amministrazione comunale all'avvio di risoluzione del contratto e all'escussione della cauzione.

Art. 11 CAUZIONE

In caso di affidamento, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria può essere prestata mediante:

- Quietanza comprovante il versamento in numerario al tesoriere dell'Amministrazione presso la **Banca Popolare di Milano-Agenzia 01216-ABI 05584-CAB 50233 Via Trieste n.27-21010 Ferno(VA)-IBAN IT 44 N 05584 50233 000000000489**
- Oppure fidejussione bancaria avente i seguenti requisiti:
Causale della garanzia: mancato adempimento obblighi contrattuali lavori di manutenzione degli immobili comunali – anno 2018;

Importo della garanzia in base alla percentuale di sconto applicato come sopra indicato

Validità: non inferiore ad anni uno recante esplicitamente la seguente dicitura: “la presente polizza si intende automaticamente prorogata in caso di rinnovo fino alla fine dell'affidamento con la

restituzione dell'originale di polizza da parte del comune di Ferno unitamente ad apposita dichiarazione liberatoria."

Modalità di escussione: obbligo incondizionato dell'istituto garante ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957.

La polizza dovrà infatti prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del comune di Ferno.

Art. 12 ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto iva compresa
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Art. 13 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto

interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 14 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'art. 29, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi

dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo .

Art. 15 VERIFICHE DELLE ESECUZIONI

I lavori di cui all'art.1 dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le regole della buona tecnica ed il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite.

5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori

6. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

7. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

8. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.

9. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del

certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati all'amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

Art. 16 PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato sulla base di regolare fattura da presentare a seguito dei lavori effettuati dietro verifica di regolare esecuzione degli stessi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'effettiva esecuzione dei lavori comprensiva di ogni onere.

Art. 17 CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del contratto d'appalto le stesse saranno affidate al foro competente.

Art. 18 CONTRATTO

Non sono previste spese di contratto.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente appalto può essere risolto dai contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- Grave inadempimento della Ditta appaltatrice;
- In caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- Nei casi di morte dell'imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- L'impresa può chiedere la rescissione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non dipendenti dalla stessa impresa secondo disposto dall'art. 1672 del cod. civile.

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme in materia previste dal D.Lgs. 50/2016 e delle successive modificazioni ed integrazioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 21 CONDIZIONE RISOLUTIVA

Ai sensi dell'art.1 c. 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, le parti danno concordemente atto che, l'amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 488/1999, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999.

Art. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'appaltatore assume, a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla L. 136/2010, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge medesima.